

CONVENZIONE

TRA LA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

**L'ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E
DOCUMENTAZIONE PER I PROBLEMI INERENTI ALLA NEVE E**

ALLE VALANGHE

PER

Lo sviluppo della conoscenza, delle metodologie e delle tecnologie utili alla realizzazione, presso i Centri Funzionali, di sistemi di monitoraggio, previsione e sorveglianza nazionali, nonché per garantire la funzione di supporto tecnico – scientifico nell’ambito del Servizio Nazionale della protezione civile così come stabilito della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004 “*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2004.

•••••

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA E DI FORMAZIONE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO NEVE E VALANGHE

•••••

L’anno duemilacinque, il giorno _____ del mese di _____,

tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione ci-

vile – con sede in Via Ulpiano 11 (C.F. 97018720587) – di seguito “Dipartimento” – nella persona del Prof. Bernardo DE BERNARDINIS, Direttore dell’Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi, delegato alla stipula della presente convenzione con decreto n. _____ del _____

e

l’Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe – con sede in Trento, Vicolo dell’Adige, 18 (C.F. 01432120226) – di seguito “AINEVA” – nella persona del Presidente, dott. Roberto VICQUERY, Assessore all’Agricoltura, Risorse Naturali e Protezione Civile della Regione Autonoma Valle d’Aosta, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera dell’Assemblea n. 5 del 7 aprile 2005;

VISTI

- Gli articoli 11 e 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- La convenzione tra il Dipartimento Nazionale della protezione civile, la Regione Basilicata e la Direzione regionale della protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia di seguito citata;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, *“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”*, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2004 e le convenzioni con le Province autonome di Trento e di Bolzano di seguito richiamate.
- lo statuto dell’AINEVA, associazione delle Regioni e Province auto-

me dell'arco alpino italiano, costituita al fine di consentire il coordinamento delle iniziative che gli Enti aderenti svolgono in materia di prevenzione e studi inerenti alla neve e alle valanghe.

CONSIDERATO

che gli “*Indirizzi operativi*” di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 sopra citata:

- prevedono la gestione del sistema di allerta nazionale attraverso la rete dei Centri Funzionali e tramite fasi di previsione, di monitoraggio e di sorveglianza di eventi a rischio;
- individuano, tra le funzioni del Dipartimento, la promozione di studi e ricerche, nonché dello sviluppo di prodotti per l’ottimale funzionamento della rete dei Centri Funzionali e per far progredire complessivamente la capacità di previsione e prevenzione del sistema della protezione civile nel tempo reale;

che l’AINEVA ha, per statuto, lo scopo di:

- promuovere lo scambio di informazioni, notizie, dati concernenti la neve e le valanghe;
- favorire l’adozione di mezzi e strumenti di informazione uniformi, anche nel campo del trattamento elettronico dei dati;
- promuovere la sperimentazione di mezzi e attrezzature nello specifico settore;
- curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studi;
- curare l’aggiornamento e la informazione dei tecnici di settore.

e che pertanto:

- è in grado di contribuire fattivamente all'attività dei Centri Funzionali finalizzate alla prevenzione del rischio neve e valanghe.

TENUTO CONTO CHE

- per quanto riguarda i rapporti tra il Dipartimento Nazionale della protezione civile e la Regione Friuli Venezia Giulia resta fermo quanto stabilito dalla convenzione con numero di repertorio 414 del 13 marzo 2003, relativa alla realizzazione del progetto dei centri funzionali;
- per quanto riguarda i rapporti tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Province autonome di Bolzano e di Trento resta fermo quanto stabilito dalle due convenzioni sottoscritte in data 1 dicembre 2004 (rispettivamente con numero di repertorio 516 e 517) per l'attuazione della sopra citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.
- il Dipartimento della Protezione Civile in data 08 marzo 2005 ha stipulato con il Corpo Forestale dello Stato la convenzione di rep. 522 per la condivisione e l'impiego presso il Centro Funzionale Centrale dei servizi del Sistema Informativo della Montagna (SIM), strumento essenziale per la pianificazione territoriale e ambientale e per la condivisione, tra l'altro, anche dei dati meteonivometrici rilevati dalle stazioni Me-teomont dello stesso Corpo Forestale dello Stato e del Comando Truppe Alpine;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

(PREMESSE)

1.- Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2.

(FINALITÀ)

1.- La presente convenzione stabilisce i contenuti e le modalità di esecuzione delle attività che l'AINEVA dovrà svolgere nell'ambito delle attività di verifica sperimentale di tecnologie e di prodotti utili alle attività di protezione civile per la previsione e la prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico – settore neve e valanghe.

Articolo 3.

(ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

1.- Nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione -e nel rispetto degli accordi e convenzioni già in essere tra il Dipartimento e i Centri funzionali delle Regioni e Province Autonome aderenti - l'AINEVA svolge, secondo le modalità specificate nell'allegato tecnico - parte integrante e sostanziale del presente atto - le seguenti attività di supporto scientifico e metodologico:

- a) elaborazione di proposte tecnico organizzative relative alle procedure di allertamento connesse al pericolo di valanghe attraverso la definizione di metodi e strumenti: per la previsione delle situazioni di criticità, per la delimitazione delle zone e dei livelli d'allerta, per la prefigurazione degli scenari d'evento, per l'individuazione delle soglie di criticità; per la definizione di procedure di monitoraggio per la vigilanza sul rischio valanghivo e per l'allertamento;
- b) elaborazione di proposte tecnico organizzative utili per la realizzazione di

piani di intervento per la protezione civile in caso di situazioni di criticità da valanga (linee guida per la gestione delle situazioni di criticità per la viabilità invernale e per le aree montane urbanizzate esposte a rischio);

c) formazione professionale di tecnici e operatori del settore della protezione civile in materia di nivologia, dinamica delle valanghe, metodologie di gestione del rischio valanghivo, opere di difesa dalle valanghe.

2.- Le attività di cui sopra dovranno essere condivise nell'ambito del Gruppo tecnico- settore neve e valanghe, in fase di costituzione da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

Articolo 4.

(ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA CONVENZIONE)

1.- La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, avrà durata triennale e potrà essere rinnovata nei modi di legge, qualora il Dipartimento riconosca il perseguimento degli obiettivi descritti al precedente articolo 3 e dettagliati nell'allegato tecnico.

2.- L'efficacia della presente convenzione è valutata con cadenza annuale, da parte del Dipartimento della protezione civile, tramite la verifica sia dello svolgimento delle attività che del raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi attuativi secondo modalità, criteri e metodi propri dei regolamenti per la gestione dei Fondi europei.

Articolo 5.

(ATTIVITÀ DI VERIFICA E COORDINAMENTO)

1.- La verifica ed il coordinamento delle attività indicate nei precedenti articoli 3 e 4 e la definizione delle relative modalità di esecuzione, verrà svolta dall'Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi del Dipar-

timento.

2.- In particolare l'Ufficio avrà il compito di:

- a) analizzare le attività poste in essere per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione;
- b) proporre modifiche o integrazioni a quanto specificato nell'allegato tecnico, su proposta motivata dai contraenti da concordarsi mediante apposita intesa;
- c) verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti nella convenzione per valutarne l'efficacia;
- d) promuovere e coordinare le intese tra l'AINEVA, i Centri Funzionali regionali, i Centri di Competenza di cui al decreto 252 del 26 gennaio 2005 ed il Dipartimento;
- e) definire progetti ed iniziative congiunte;
- f) proporre la partecipazione dei Centri Funzionali, congiuntamente ai Centri di Competenza, ad iniziative tecnico-scientifiche nazionali ed internazionali.

Articolo 6.

(IMPORTO DELLA CONVENZIONE)

1.- Per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 3 e specificate nell'allegato tecnico, il Dipartimento corrisponderà all'AINEVA un importo annuo pari a 70.000,00 € comprensivo di IVA, ove dovuta, così suddiviso:

- 50.000,00 € per le attività di assistenza;
- 20.000,00 € per l'attivazione di due moduli formativi.

Articolo 7.

(MODALITÀ DI EROGAZIONE)

1.- Il Dipartimento si impegna a versare l'importo annuale per le attività di assistenza e di formazione, di cui al precedente articolo 6 in tre rate secondo le seguenti modalità:

- a) una prima rata anticipata, pari al 30% del finanziamento annuale, successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento del programma delle attività da svolgere nell'anno di riferimento;
- b) una seconda rata, pari al 40% del finanziamento annuale, al termine del primo semestre di attività, previa approvazione della rendicontazione predisposta secondo le modalità di cui al successivo articolo 8;
- c) una terza rata, pari al 30% del finanziamento annuale, al termine dell'anno di attività e successivamente all'approvazione della rendicontazione predisposta secondo le modalità di cui al successivo articolo 8;

Articolo 8.

(MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE)

1- La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel "*Documento tecnico di rendicontazione*", parte integrante del presente atto.

Articolo 9.

(DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE)

1.- Tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, che non si possano definire in via amministrativa, saranno trattate secondo la normativa giuridica in vigore.

Articolo 10.

(REGISTRAZIONE)

1.- La presente Convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registra-

zione a tassa fissa; le spese di registrazione e bollo sono a carico dell'AINEVA.

Per il Dipartimento

Per l'AINEVA

Il Dirigente delegato

Il Presidente

Prof. Bernardo De Bernardinis

dott. Roberto Vicquery

Stipulato in Roma il giorno __/__/____ presso la sede del Dipartimento della protezione civile, Via Ulpiano, 11, davanti al sottoscritto dottor. Rosario Romano, Ufficiale Rogante, giusta decreto 1827 del 18/06/2002, visto e annotato dall'Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 1907/2002 il 09/07/2002, omessa l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti tra loro d'accordo e con il mio consenso.

L'Ufficiale Rogante

Dott. Rosario Romano